

- 2 GEN. 2023

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis**STATUTO***La Valigia dei Sogni APS***Titolo I**
Disposizioni generali**Art. 1****Denominazione - Sede - Durata**

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "La valigia dei sogni APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di San Daniele del Friuli e con durata illimitata.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Organo di Amministrazione e il cui funzionamento sarà disciplinato da eventuale apposito regolamento.
4. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e ai fini fiscali deve considerarsi un ente non commerciale.
5. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa.
6. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli art. 14 cc e ss, della normativa specifica e di settore in tema di APS e dei principi dell'ordinamento giuridico.

Art. 2**Statuto**

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle vigenti norme di legge statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Lo Statuto vincola i soci alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.
3. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art 12 delle preleggi del cc.

Art. 3**Regolamento**

1. L'eventuale regolamento interno, da emanarsi a cura dell'Organo di Amministrazione, disciplina, in armonia con il presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione e alle attività dell'Associazione.

Art. 4**Caratteristiche dell'Associazione**

1. L'Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, sindacale, professionale o di categoria, religiosa, razziale e non ha fini di lucro.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici, di utilità sociale e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 5**Finalità**

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

(riportare integralmente una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D.Lgs. 117/17):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

Titolo II

Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 6

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni immobili e/o da beni mobili registrati (che siano e/o che pervengano alla stessa a qualsiasi titolo e siano ad essa stessa intestati) e da strutture e mezzi tecnici di cui la stessa può dotarsi, dai diritti patrimoniali e da quelli finanziari di cui l'Associazione è titolare per promuovere l'attività della Associazione per il perseguimento di fini istituzionali.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 7

Entrate

1. L'Associazione trae le proprie entrate per il funzionamento e per lo svolgimento delle attività:
 - dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione;
 - dalle quote associative annuali per usufruire dei servizi offerti in linea con l'istruzione parentale e/o le altre quote associative annuali previste per usufruire degli altri servizi offerti dall'Associazione;

- da eventuali quote straordinarie deliberate in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti da quelle del bilancio ordinario;
- da ulteriori contributi e/o erogazioni liberali dei soci e/o di terzi;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da contributi di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito di fini statutari;
- dalla richiesta di finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita delibera assembleare;
- da contributi di istituti di credito, di enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- dai proventi e/o dalle entrate specifiche per la fruizione dei servizi offerti dall'Associazione (anche in tema di istruzione parentale) nonché dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi che perverranno all'Associazione anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale purché svolte in maniera ausiliaria, strumentale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Lo svolgimento di dette attività avviene comunque solo per reperire i fondi necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che rimangono di natura ideale e non economica;
- da entrate derivanti da attività di raccolta fondi occasionali, da sottoscrizione a mezzo premi e da attività promozionale finalizzata al finanziamento delle attività istituzionali;
- da donazioni, da eredità e da lasciti testamentari provenienti anche da non soci che devono essere accettati con beneficio di inventario previa deliberazione dell'Organo di Amministrazione che compie i relativi atti;
- da rendite patrimoniali;
- da rimborsi dovuti anche in forza di convenzioni;
- da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale che entrino nella disponibilità della Associazione;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;

Art. 8

Diritti dei soci al patrimonio sociale

1. In nessun caso e quindi neppure in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione del socio può farsi luogo da parte di alcuno alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
2. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra i vivi, né a causa di morte.
3. È vietato distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della associazione è annuale con decorrenza dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.
2. Il rendiconto consuntivo:
 - contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno in corso;
 - è predisposto entro il 31 dicembre di ogni anno dall'Organo di Amministrazione secondo le disposizioni del codice del terzo settore;
 - è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

3. È facoltà dell'Assemblea dei soci provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti interno o delegare una società di revisione accreditata esterna in qualità di organo di revisione qualora sussistano i termini previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art. 10

Destinazione dei proventi e degli avanzi di gestione

1. I proventi, gli eventuali avanzi di gestione, gli utili nonché fondi di riserve, capitali non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, tra gli associati salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento svolgano la medesima attività nell'ambito del terzo settore.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 11

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, cessazione e/o estinzione dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, deve essere devoluto ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o di pubblica utilità, secondo le modalità e i criteri dell'assemblea che delibera lo scioglimento.

Titolo IV

Soci

Art. 12

Soci

1. Sono ammesse all'Associazione, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, cittadinanza e nel rispetto dei principi di uguaglianza, democrazia e solidarietà tutte le persone fisiche e giuridiche, a mezzo di propri rappresentanti, che si riconoscano e condividano le finalità, i principi e l'oggetto dell'Associazione e che accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e salvo limitazioni previste dall'art. 35 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Art. 13

Categorie di soci

1. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
 - Soci fondatori: sono coloro che hanno ideato il progetto e costituito l'Associazione e risultano indicati nell'atto costitutivo dello stesso;
 - Soci ordinari: sono coloro che secondo la procedura di ammissione di seguito disciplinata, vengono ammessi a far parte dell'Associazione;
2. In caso di Socio minore di età, si prevede il diritto di voto ai sensi dell'art. 320 del c.c.

art. 14

Ammissione dei soci e quota associativa

1. Possono chiedere l'ammissione a soci altri enti del Terzo Settore senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale e che vengano rappresentati in assemblea dal loro presidente o da un suo delegato.
2. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero, democratico e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne verso gli altri sia verso i terzi.
3. Il richiedente deve presentare domanda scritta di ammissione all'Associazione ove deve, altresì, specificare le proprie complete generalità e professione e dovrà sottoscrivere i moduli in tema di privacy e

allegare un documento di identità in corso di validità, nonché dovrà, in caso di ammissione, impegnarsi a versare le quote associative e dichiarare senza riserve l'accettazione dello statuto associativo e dell'eventuale regolamento interno.

4. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

5. Lo status di associato si ottiene alla presentazione della domanda di adesione, che dovrà essere approvata dall'Organo di Amministrazione; qualora la domanda fosse rigettata, deve essere motivata e comunicata al richiedente, il quale può presentare le sue controdeduzioni entro un termine di 60 gg.

6. La qualità di socio comporta la possibilità, per il socio stesso e per i suoi familiari, di frequentare l'Associazione e le manifestazioni dalla stessa organizzate.

7. La qualifica di socio è permanente, salvo recesso, e non trasmissibile mortis causa e/o per atto inter vivos.

8. Deliberata l'ammissione a socio questa ha effetto dal momento in cui viene versata la prima quota di iscrizione. Il socio deve altresì versare nei termini deliberati dagli organi associativi la quota annuale per i servizi offerti dall'Associazione e di cui usufruisce.

9. L'aderente dimissionario o che comunque cessa a qualsiasi titolo di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso della quota associativa periodica versata.

10. Tra i soci vige la disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti e della dignità della persona. È pertanto esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa. I soci prestano il loro sostegno allo svolgimento delle attività sociali in forma gratuita e volontaria ed esercitano la propria attività in cariche direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione come di seguito specificato.

Art. 15

Diritti dei soci

1. L'adesione all'Associazione garantisce al socio in regola con il pagamento delle quote previste dallo statuto, il diritto:

- di partecipare alle assemblee;
- di proporre iniziative;
- di votare nelle assemblee dopo 90 giorni dall'accoglimento dell'ingresso in Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- solo i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello statuto, dell'eventuale regolamento e per la nomina degli organi direttivi della associazione;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di frequentare i locali dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- di dimettersi;
- al rimborso delle spese che i soci hanno sostenuto nell'ambito dell'attività prestata a favore della Associazione (le cd spese vive) e che non rappresentano in alcun modo un compenso per l'attività svolta. Condizione per il rimborso è che lo stesso sia stato preventivamente fissato dalla Associazione, autorizzato dall'Organo di Amministrazione e documentato dal socio con le relative pezze giustificative. Tali rimborsi spese sono esenti da qualsiasi ritenuta fiscale e previdenziale.

2. In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad esprimere un voto e può essere portatore di una sola delega.

Art. 16

Doveri dei soci

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma obbliga i soci:

- al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie nonché dell'eventuale regolamento interno;

- a mantenere un comportamento corretto e leale sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere, anche solo indirettamente, all'Associazione e/o che possa essere considerato incompatibile con le finalità e i principi della Associazione stessa;
 - al versamento delle quote associative d'iscrizione all'atto di ammissione alla Associazione;
 - al versamento delle quote associative annuali per i servizi di cui il socio intende usufruire nei termini e secondo gli importi stabiliti dagli organi dell'Associazione;
 - le quote d'iscrizione e quelle associative annuali sono dovute per tutto l'anno sociale e questo qualunque sia il momento dell'avvenuta ammissione o iscrizione al servizio;
 - a copertura dei costi di particolari iniziative programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento ai soci interessati ad esse;
 - al dovere di contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - al dovere di versare nei termini stabiliti le quote stabilite per la fruizione di servizi che l'Associazione offre;
 - a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati all'atto dell'iscrizione.
2. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
3. Ai soci spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività associative previa autorizzazione dell'Organo di Amministrazione.

Art. 17

Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per decadenza che si verifica in caso di perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e che viene deliberata dall'Organo di Amministrazione;
 - per esclusione dell'associato per gravi motivi tra i quali rientrano a titolo esemplificativo: il mancato pagamento della quota associativa per due anni, mancato pagamento nei termini stabiliti dei contributi individuati per i servizi offerti dalla Associazione, per disinteresse verso l'associazione manifestato in modo non equivoco, per mancato rispetto delle disposizioni dello statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni degli organi sociali, per comportamento pregiudizievole all'Associazione e in generale per motivi gravi o per pregiudizio anche indiretto recato all'Associazione. Il socio può in ogni caso mettersi in regola con i pagamenti.
L'espulsione è subordinata a delibera dell'assemblea dei soci.
2. L'Organo di Amministrazione è l'organo deputato alla deliberazione in tema di decadenza ed esclusione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al socio del provvedimento adeguatamente motivato.
3. La qualifica di socio può venir meno anche per morte dell'associato e/o per recesso del socio comunicato con dichiarazione scritta all'Organo di Amministrazione a mezzo raccomandata a/r che produce i suoi effetti al momento della ricezione.
4. In ogni caso il socio dimissionario o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o dei contributi versati né vantare alcuna pretesa sul patrimonio sociale.

Titolo V

Organi dell'Associazione

Art. 18

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
 - l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
 - il Presidente;

- l'Organo di Controllo;
 - il Revisore Legale dei Conti;
2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione nei termini e nei modi indicati all'Art.16; sono elettive e l'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere degli stessi quattro anni.
3. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle cause di esclusione previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Organo di Amministrazione, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 19

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci.
3. Il Presidente dell'Organo di Amministrazione convoca l'assemblea almeno due volte all'anno: entro il mese di agosto per l'approvazione del bilancio consuntivo e sulla relazione annuale dell'Organo di Amministrazione; nel primo anno viene convocata per eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario dell'Organo di Amministrazione, nonché le cariche dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo di Amministrazione lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è straordinaria quando è convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione, quando è stata richiesta dall'Organo di Amministrazione oppure quando è avanzata richiesta per iscritto da almeno la metà dei soci. Qualora il segretario dell'Organo di Amministrazione non provveda entro 30 giorni vi potrà provvedere il Presidente. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- In caso di dimissioni del Presidente, o dell'Organo di Amministrazione, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Presidente, o in difetto dal Vice Presidente ovvero dall'Organo di Amministrazione.
5. L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella bacheca presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione con indicazione dell'ordine del giorno, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e mediante comunicazione indirizzata a ciascun socio. Questa comunicazione deve essere scritta con i contenuti di cui all'avviso affisso, ed indirizzata ai soci, all'indirizzo indicato all'atto di iscrizione o spedita all'indirizzo indicato all'atto di iscrizione o all'indirizzo di posta certificata. Le predette comunicazioni si intenderanno ricevute se non respinte dal destinatario o dal sistema di posta.
6. L'assemblea può essere convocata anche in locali diversi da quelli della sede sociale.
7. L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente.
8. Spetta al Presidente verificare e constatare la regolarità delle deleghe e della costituzione dell'assemblea e in genere il diritto d'intervento all'assemblea.
9. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto su apposito libro dall'Organo di Controllo o da altro componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dall'Organo di Controllo.
10. È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta e sottoscritta da almeno un quinto dei soci pervenga all'Organo di Amministrazione entro tre giorni precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 20

Compiti dell'Assemblea

1 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 21

Validità dell'Assemblea

- 1 L'Assemblea in sede ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione secondo le disposizioni del codice civile, ossia con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto personalmente o a mezzo delega scritta. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno se ordinaria e almeno 15 giorni dopo se straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- 2 Non sono ammesse più di una delega per ciascun partecipante.

Art. 22

Votazioni

- 1 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
- 2 Il voto è palese e per alzata di mano tranne se è richiesto e approvato a scrutinio segreto, ovvero secondo una modalità diversa. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 3 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche allo Statuto sociale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

4. Tutti i soci anche se assenti, contrari o astenuti dal voto sono obbligati al rispetto delle delibere prese in conformità allo Statuto.

Art. 23

L'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci tra i soci stessi, dura in carica quattro anni, i suoi membri sono rieleggibili e le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, salvi i rimborsi spese.
2. I Consiglieri eleggono tra i propri membri dell'Organo di Controllo, il Revisore Legale dei Conti e il Presidente e il Vicepresidente nonché assegnano eventuali altri incarichi a soci o ad esterni che di volta in volta si rendano necessari per l'espletamento delle sue funzioni.
3. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, qualora il numero dei Consiglieri rimasti sia inferiore al numero previsto dallo Statuto si procede immediatamente alla rielezione di un nuovo Consiglio. A parità di voti si procede con nuova votazione di ballottaggio tra i due o più candidati. Qualora il numero di Consiglieri rimasti sia superiore al numero minimo di consiglieri previsto dallo Statuto, la decisione di un eventuale subentro è nelle facoltà dell'Organo di Amministrazione.
4. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere stesso.
5. Nel caso di dimissioni dall'Organo di Amministrazione, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Organo di Amministrazione, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Organo di Amministrazione qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.
6. Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
7. I membri dell'Organo di Amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
8. L'Organo di Amministrazione amministra l'associazione.
9. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ci sia richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
10. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione telefonica e/o sms e/o posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione e mediante affissione sulla bacheca della sede associativa indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni dell'Organo di Amministrazione qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.
11. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e dall'Organo di Controllo.
12. L'Organo di Amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti il voto del Presidente è considerato prevalente.
13. Delle riunioni e delle delibere dell'Organo di Amministrazione viene redatto verbale su apposito libro e deve essere sottoscritto dal Presidente e dall'Organo di Controllo.
14. I consiglieri sono tenuti a mantenere nei confronti dei soci ordinari la massima trasparenza sulle decisioni consiliari. Le riunioni si svolgono in sede riservata e il loro esito è verbalizzato su un documento consultabile su richiesta dei soci ordinari.
15. L'Organo di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni, a scopo consultivo e senza diritto di voto, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
16. All'Organo di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea, o del Presidente dell'Associazione, dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, a titolo di esempio ma non in misura esclusiva, ha il compito di:

- eleggere nel proprio ambito il Presidente, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti e il vice presidente;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea, ed in caso di dimissioni del Presidente convocarla;
- predisporre il bilancio [o rendiconto] preventivo e il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre il bilancio consuntivo [o rendiconto] e la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzioni alle delibere Assembleari;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- fissare la quota di iscrizione annuale e le quote per i servizi offerti dall'Associazione nonché i termini e le modalità del versamento;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente dell'Organo di Amministrazione;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- deliberare l'eventuale recesso dei soci e/o consiglieri;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione dei rapporti di collaborazione e dipendenza;
- interpretare le norme statutarie e regolamentari;
- dirimere le controversie insorte tra i soci o tra questi e gli organismi dirigenti;
- stipulare e sciogliere tutti i contratti inerenti all'attività dell'Associazione;
- conferire procure speciali e generali;
- discutere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, organizzazione e funzionamento dell'Associazione nonché compiere tutti gli atti ordinari e straordinari necessari eccezion fatta per quelli assegnati all'assemblea dei soci;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea e formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione.

Art. 24

Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile e viene eletto direttamente dall'Organo di Amministrazione a maggioranza assoluta in prima convocazione ed a maggioranza relativa in seconda convocazione. Il Presidente svolge la sua carica a titolo gratuito.
3. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa spettando a lui la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.
5. Il Presidente ha facoltà di richiedere la sostituzione del Vice Presidente all'Organo di Amministrazione e di proporre un nuovo Vice Presidente, scelto tra i componenti dell'Organo di Amministrazione, la cui nomina dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci.
6. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
7. Il Presidente con l'Organo di Controllo sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.

8. In caso di dimissioni del Presidente, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Presidente, il Presidente resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento del Presidente, verrà nominato dall'Organo di Amministrazione, quale suo successore, il Vice Presidente. Nel caso in cui il Vice Presidente non sia altresì disponibile, l'Organo di Amministrazione convocherà l'Assemblea straordinaria dei soci. Chi subentra in luogo di Presidente cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente stesso.

9. Il Presidente provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle delibere dell'assemblea dei Soci e dell'Organo di Amministrazione. In particolare, a titolo di esempio ma non in misura esclusiva, ha il compito di:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- convocare l'Assemblea dei soci;
- aprire e chiudere i conti correnti bancari e postali;
- è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza;
- di delegare soggetti che operino per suo conto in forza di delega a questi rilasciata;
- di nominare avvocati per attività di consulenza, per liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità anche amministrativa e davanti a qualsiasi grado di giurisdizione, per le procedure di mediazione e di negoziazione assistita.

10. Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di una tempestiva convocazione dell'Organo di Amministrazione, il Presidente può adottare provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'Organo di Amministrazione entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 25

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.
2. Svolge la sua carica a titolo gratuito, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. Ha potere di gestione sui conti correnti dell'Associazione

Art. 26

L'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri; dura in carica quattro anni ed è riconfermabile e svolge la sua carica a titolo gratuito.
2. L'Organo di Controllo coadiuva il Presidente e l'Organo di Amministrazione nella esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. A titolo esemplificativo:
 - cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri e dei registri sociali;
 - è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
 - trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea;
 - cura il disbrigo degli affari ordinari;
 - provvede ai rapporti tra l'Associazione e gli Enti locali e gli altri Enti in genere.
3. Per l'espletamento di questi compiti l'Organo di Controllo, ove ne ravvisi la necessità e previa approvazione dell'Organo di Amministrazione, può avvalersi di personale volontario che presta la propria opera a titolo gratuito nonché di consulenti ed esperti entro i limiti di spesa approvati dall'Organo di Amministrazione stesso. Può altresì sottoporre all'approvazione dell'Organo di Amministrazione la nomina di un suo sostituto per i casi di assenza e impedimento.

Art. 27

Il Revisore Legale dei Conti

1. Il Revisore Legale dei Conti cura la gestione amministrativa dell'Associazione e provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.
2. Il Revisore Legale dei Conti predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale (o resoconto), accompagnandoli da apposita relazione.
3. Il Revisore Legale dei Conti si occupa della cassa e dei rapporti con le banche ed ha potere di gestione sui conti correnti dell'Associazione.
4. Il Revisore Legale dei Conti esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 28

Libri Sociali e registri contabili

1. I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:
 - il libro soci;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
2. L'impianto contabile sarà dimensionato alle necessità amministrative e di controllo insorgenti nell'ambito dell'organizzazione. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità verrà uniformata alle disposizioni in materia.

Art. 29

Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 30

Lavoratori

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 31

Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 32

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
2. Gli aderenti all'Associazione che partecipano all'attività istituzionale sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi. Gli aderenti all'Associazione che svolgano l'attività istituzionale sono assicurati per infortunio.
3. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 33

Controversie

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Udine e agli organi conciliativi con sede in Udine.

Art. 34

Scioglimento

1. L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci secondo le modalità di cui al presente statuto e del codice civile e comunque quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e/o per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. Nel caso in cui l'Assemblea straordinaria abbia deliberato, con il voto di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione nominando un liquidatore, scegliendolo tra i soci e determinandone i poteri.
3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo non può essere ridistribuito tra i soci, ma deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità ed utilità ovvero ad altro ente del Terzo Settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.45 comma 1 Codice del Terzo Settore salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 35

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

FINE

.....

*Approvato dall'Assemblea dei Soci
nella seduta del 16 dicembre 2022 in San Daniele del Friuli (UD)*

L'Organo di Amministrazione

Federica Barazzutti

Andrea Bello

Marco Costantini

Gabriella Manzi

Krizia Zolli

.....